SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 712)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori COLELLA, NEPI, SPEZIA, D'AMELIO, ROSA e GIACOMETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 FEBBRAIO 1980

Estensione ai rappresentanti legali dei consorzi pubblici degli enti locali e loro aziende delle norme di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 377

Onorevoli Senatori. — L'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 377 (Gazzetta Ufficiale 7 giugno 1976, n. 148), così recita:

« Il primo comma dell'articolo 2615 del codice civile è modificato come segue:

"Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile" ».

Motivi di legittimità e di opportunità consigliano che tale norma sia applicabile anche ai consorzi formati da enti locali, istituiti ai sensi dell'articolo 156 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934,

n. 383, e successive modificazioni, e da loro aziende, di cui all'articolo 21 del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, perchè attualmente i terzi possono far valere i loro diritti anche nei confronti dei soggetti che agiscono in nome e per conto del consorzio e dell'azienda consortile, sui quali grava la responsabilità solidale ed illimitata con il patrimonio consortile, e ciò anche in esecuzione di norme legislative.

Pertanto, si propone il seguente disegno di legge, formato da un solo articolo.

LEGISLATURA VIII - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Per tutte le obbligazioni assunte, in nome dei consorzi gestiti dagli enti locali o dalle loro aziende, dalle persone che ne hanno la rappresentanza legale, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul patrimonio consortile.

Detta norma si applica anche per le obbligazioni derivanti da norme di legge.